

Regolamento della Rete RUIAP

Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente

Sommario

Art. 1 – Validità del Regolamento	2
Art. 2 – Assemblea degli associati	2
Art. 3 – Presidente dell'Assemblea	2
Art. 4 – Commissione verifica poteri.....	2
Art. 5 – Elezione delle cariche associative	3
Art. 6 – Conclusione dell'Assemblea.....	4
Art. 7 – Gli affiliati	4
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo.....	4
Art. 9 – Il Segretario e il Tesoriere.....	4
Art. 10 – Quote Associative	5
Art. 11 - Emolumenti e Rimborsi.....	5
Art. 12 – Pubblicità delle attività della Rete	5

Art. 1 – Validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento dà attuazione, eventualmente integrandolo e completandolo, allo Statuto; le sue norme hanno la stessa validità di quelle dello Statuto e ne vincolano ugualmente gli aderenti.
2. Viene adottato a maggioranza assoluta con deliberazione dell'Assemblea cui partecipi almeno la metà degli aventi diritto al voto e può essere modificato con le stesse modalità.

Art. 2 – Assemblea degli associati

1. Alla luce di quanto stabilito dall'art 7 dello Statuto, ai lavori assembleari possono partecipare tutti gli associati ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7, partecipano con diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea si considera validamente costituita se è presente o rappresentata con delega ai sensi dello Statuto la maggioranza degli associati in regola con le quote associative.
4. La rappresentanza degli associati nell'Assemblea, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto, può essere definita in occasione della formalizzazione dell'adesione alla Rete da parte dell'associato ovvero mediante partecipazione all'Assemblea del legale rappresentante o di suo delegato. Nel caso di rappresentanza fissata al momento dell'adesione, le comunicazioni saranno inviate dalla Rete al rappresentante dell'associato e ogni variazione dovrà essere comunicata alla Rete in tempo utile perché se ne possa tener conto negli adempimenti associativi.

Art. 3 – Presidente dell'Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 6 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente della Rete. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in difetto, da un associato designato dall'Assemblea. Il segretario della rete funge da segretario dell'Assemblea; in sua assenza il Presidente provvede a nominare un sostituto.
2. Il Presidente è garante del regolare svolgimento delle attività assembleari, stabilisce l'agenda dei lavori (sulla base dell'ordine del giorno), concede e toglie la parola agli oratori, può stabilire tempi massimi di tempo per ogni intervento o per la discussione di ogni punto all'ordine del giorno, dirime immediatamente le eventuali piccole controversie assembleari.
3. Il Presidente può accettare mozioni di qualunque natura, se le ritiene pertinenti e se sono formulate per iscritto. Il Presidente stabilisce l'ordine della discussione, offre un breve periodo di tempo al proponente per illustrare la proposta, e concede altrettanto tempo a un eventuale parere avverso, ponendo immediatamente in votazione.

Art. 4 – Commissione verifica poteri

1. Il Presidente provvede all'istituzione della Commissione Verifica poteri prima di qualunque altra deliberazione, mozione e votazione assembleare, proponendo tre persone presenti in Assemblea facenti parte di tre diversi associati. In mancanza di altre proposte sottoscritte da almeno tre rappresentanti di associati in regola con il pagamento delle quote, la Commissione Verifica Poteri è votata in blocco a maggioranza semplice dei presenti all'Assemblea; in caso di nomi alternativi presentati e sottoscritti come specificato, si procederà a immediata votazione per alzata di mano; risulteranno componenti della Commissione i tre che otterranno più voti (qualora vengano formulate proposte per più di tre nominativi).
2. Appena insediata, la Commissione verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione all'Assemblea con diritto di voto e, nel caso sorgano contestazioni in merito, provvederà a controllare la sussistenza di tali requisiti secondo un ordine e

modalità stabilite dal Presidente idonee a non creare disturbo in sala e al termine dei suoi lavori esporrà i risultati al Presidente, che informerà l'Assemblea.

3. La Commissione provvederà a dotare ogni partecipante di un contrassegno di voto, di colore diverso a seconda del numero di eventuali deleghe, in modo da consentire un rapido svolgimento delle operazioni di voto.
4. Nel caso in cui si debba procedere alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, unitamente ai contrassegni di voto verranno consegnate una o più schede elettorali, in ragione delle cariche da eleggere e delle deleghe ricevute.
5. Potranno presentarsi candidati i rappresentanti degli associati in regola con le quote associative o altri soggetti appartenenti alle istituzioni associate che siano proposti da un rappresentante di una istituzione associata.
6. Nel caso in cui si intenda eleggere un numero di consiglieri superiore a sei, il Presidente, su proposta del Direttivo, prima di procedere alle votazioni per le cariche associative, sottoporrà al voto dell'Assemblea il numero di consiglieri di cui sarà formato il Direttivo eligendo.

Art. 5 – Elezione delle cariche associative

1. Nel caso di Assemblea elettiva delle cariche associative, il Presidente dichiara chiusa la consegna dei contrassegni di voto e delle schede.
2. Il Presidente invita quindi gli associati che volessero presentarsi candidati e dei quali, ove necessario, la Commissione Verifica Poteri abbia certificato la legittimità, a presentarsi brevemente di fronte all'Assemblea, esponendo nel contempo le ragioni della loro candidatura. I partecipanti possono rivolgere domande ai candidati per il tempo e con le modalità stabilite dal Presidente.
3. Dovranno essere presentate e votate separatamente le candidature a Presidente della Rete e a Componente del Consiglio Direttivo. La presentazione avverrà per ordine alfabetico dei candidati.
4. Una volta conclusa la fase di presentazione alla carica di Presidente della Rete, il Presidente invita gli associati a votare.
5. Conclusa la votazione per il Presidente, si passa alla votazione per i Componenti del Consiglio Direttivo, con la presentazione delle candidature.
6. Come previsto dallo Statuto, sarà possibile votare per due o per tre Consiglieri, in base al numero deliberato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; schede difformi (per esempio con più voti) saranno annullate.
7. Conclusa la votazione per i Componenti del Consiglio, l'Assemblea procede all'elezione di un rappresentante di una istituzione associata in regola con il pagamento delle quote come Revisore dei conti. Il Revisore dei conti è votato a maggioranza semplice dei rappresentanti.
8. Viene compiuta separatamente e nella sequenza sopra descritta ogni operazione di voto, a conclusione di ciascuna delle quali la Commissione Verifica Poteri spoglia le schede e comunica al Presidente i risultati. In caso di contestazioni di voto, non risolte in seno alla Commissione, la decisione finale spetterà al Presidente.
8. bis. Il Direttivo può proporre all'Assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto, l'elezione di un Presidente Onorario. In tal caso l'Assemblea, udite le motivazioni della proposta, si esprime con voto palese. Il Presidente onorario viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.
9. Il Presidente proclama quindi gli eletti, che si insediano come nuovo Direttivo in carica e provvedono al più presto agli adempimenti previsti dallo Statuto, in particolare alla nomina del Vice Presidente e del Segretario.

Art. 6 – Conclusione dell’Assemblea

1. Al termine della discussione sui punti all’ordine del giorno il Presidente firmerà il verbale redatto dal Segretario della Rete, che provvederà a farlo pubblicare sul sito della Rete stessa, completo degli allegati che fossero stati votati dall’Assemblea.

Art. 7 – Gli affiliati

1. Possono richiedere di essere affiliati alla Rete enti di formazione, in Italia o all’estero, che svolgono attività coerenti con gli obiettivi della Rete, ma non rilasciano titoli di alta formazione (a partire dal sesto livello del Quadro Europeo dei titoli), nonché organizzazioni di categoria, soggetti e rappresentanti delle parti sociali, Istituti di ricerca che svolgono attività coerenti con gli obiettivi della Rete e organizzazioni nazionali o internazionali, interessate ai temi dell’apprendimento permanente. Sono eleggibili come soci affiliati individuali le persone che abbiano svolto attività significativa e continuativa di ricerca e/o di formazione nell’ambito dell’apprendimento permanente, oppure coloro che, avendo svolto un ruolo attivo nella RUIAP, facciano domanda di affiliazione individuale.
2. L’affiliazione dà diritto a partecipare alle iniziative della Rete senza comportare la qualifica di associato. Gli affiliati possono partecipare alle Assemblee della RUIAP senza diritto di voto.
3. L’Assemblea potrà stabilire annualmente una quota per i servizi resi agli affiliati in termini di informazione e partecipazione alle sue iniziative.
4. La richiesta di affiliazione, inviata al Presidente della Rete, viene sottoposta al primo Direttivo utile, che formula un parere con il quale la proposta viene portata all’approvazione dell’Assemblea successiva.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente sulla base di un ordine del giorno chiaro ed esauriente; la convocazione deve prevedere in allegato la documentazione eventualmente necessaria alla preventiva analisi delle questioni da discutere da parte dei Consiglieri.
2. In ciascuna riunione del Consiglio Direttivo il Presidente è tenuto a comunicare le questioni sulle quali ha dovuto prendere decisioni urgenti da ratificare; il Segretario è tenuto a riferire su ogni aspetto rilevante di sua pertinenza; il Tesoriere è tenuto a riferire sullo stato delle finanze e del patrimonio.
3. In caso di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo il Presidente in carica decide se continuare le attività con un minor numero di Consiglieri o se rassegnare a sua volta le dimissioni. In caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo decade e si limiterà a gestire le attività correnti fino alla successiva Assemblea degli associati nella quale si terranno nuove elezioni.
4. Anche ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può assegnare ad associati incarichi temporanei di carattere strumentale funzionali al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e alla attuazione del programma del Direttivo.
5. Questi incarichi sono attribuiti con la descrizione della finalità, del contenuto, delle condizioni realizzative e della durata dell’incarico. Gli associati incaricati possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo; in tal caso ne viene data notizia nella lettera di convocazione, specificando i punti all’o.d.g. sui quali è richiesta la loro partecipazione.
6. Il Consiglio Direttivo può istituire specifiche articolazioni organizzative ed operative quali sedi territoriali oppure gruppi tematici o commissioni e comitati di lavoro. Le articolazioni organizzative ed operative sono temporanee ed istituite ciascuna sulla base di uno specifico piano di lavoro.
7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario, nello svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto:
 - è responsabile della tenuta dei verbali e della documentazione non finanziaria dell'Associazione;
 - conserva gli elenchi degli associati e degli affiliati;
 - organizza e coordina la segreteria operativa dell'Associazione ed è responsabile della gestione della sede associativa.
2. Il Tesoriere, nello svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto:
 - è responsabile della documentazione finanziaria dell'Associazione;
 - redige su incarico del Consiglio Direttivo, anche avvalendosi di professionisti esterni che operano sotto la sua supervisione e responsabilità, i bilanci consuntivo e preventivo;
 - su espresso mandato del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari o postali, contrarre mutui, stipulare fidejussioni;
 - gestisce il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - coadiuva il Presidente in tutte le attività che questi gli delega.
3. Nel caso il Direttivo non provveda alla nomina di un Tesoriere, le sue funzioni sono svolte dal Presidente o da suo delegato.

Art. 10 – Quote associative

1. L'Assemblea delibera annualmente la quota associativa, ai sensi dello Statuto. Può deliberare inoltre una quota annuale a fronte del riconoscimento della qualifica di affiliato. Tale riconoscimento comporta il diritto ad essere informato delle iniziative associative, di partecipare a tali iniziative alle stesse condizioni degli associati, nonché di fregiarsi della qualifica di affiliato.

Art. 11 - Emolumenti e Rimborsi

1. Ogni carica associativa o incarico sono esercitati dagli associati a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.
2. Agli associati titolari di una carica o di un incarico particolare nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, al Segretario, al Tesoriere e ai Revisori dei Conti possono essere riconosciuti rimborsi di viaggio e soggiorno secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ai professionisti esterni all'Associazione che, su incarico del Consiglio Direttivo, svolgono attività specifiche non altrimenti realizzabili, vengono riconosciuti compensi adeguati secondo i tariffari vigenti ove esistenti oppure secondo quanto congiuntamente concordato fra le parti.
4. Nel caso in cui la Rete preli attività di servizio ai propri associati o a terzi, ovvero partecipi a bandi locali, nazionali ed internazionali che prevedano l'acquisizione di specifiche risorse a fronte della realizzazione di attività, potranno essere previsti compensi agli associati o a singoli esperti, professionisti e società che concorrano allo svolgimento di tali attività. Gli incarichi e i relativi emolumenti seguiranno, ove necessario, la disciplina prevista dalla relativa fonte di finanziamento.

Art. 12 – Pubblicità delle attività della Rete

1. Deliberazioni e regolamenti sono raccolti in forma cartacea presso la sede della Rete e resi pubblici tramite il sito web della Rete.
2. Il sito web conterrà inoltre tutte le informazioni rilevanti per la vita dell'Associazione e comunque indicherà la lista degli associati.
3. Le convocazioni e ogni altra comunicazione ufficiale saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell'adesione.

